

TI_GERICHTE 11.2004.11 vom 8. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.11

FR: TI_GERICHTE 11.2004.11 du 8 août 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2004.11 del 8 agosto 2007

Regeste

Misure a protezione dell'unione coniugale

Erwägungen

E. 1

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

E. 4

O ve sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo di calcolo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; 131 III 59 consid. 3 con rimandi). Il Segretario assessore si è dipartito – correttamente – dai medesimi criteri (sentenza impugnata, pag. 5).

E. 5

L'appellante rimprovera anzitutto al Segretario assessore di avergli imputato un reddito potenziale di fr. 4200.– mensili. Afferma che “ nel caso di specie agli atti (lett. agosto 2003, prodotto ma che non risulta rubricato nell'inc. DI.2000.291) vi è la situazione del signor AP 1 in data agosto 2003 nella quale fa stato di una disoccupazione che corre dal gennaio 2003 e precedenti introiti per lavori svolti da aprile a settembre 2001 (fr.15 500.–) e da aprile a novembre 2002 (fr. 40 000.–), ciò che non permette di giungere alla conclusione che l'appellante non abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per rimediare alla chiusura dei negozi. È pertanto il reddito conseguito nell'intero periodo che va preso in considerazione per poi sostituirlo da quello erogato nel gennaio 2003 dalla disoccupazione. Esso doveva tener conto in ogni caso della situazione aggiornata, ovvero da quella che risulta comunicata in data 20 agosto 2003 in uno con la nota professionale di fr. 33 311.05 ” (appello, pag. 4). Chiede pertanto di fissare il suo guadagno in fr. 3700.– mensili. a) Per principio il reddito di una parte con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno ipotetico

non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). b) Nella fattispecie l'appellante è stato titolare dal 1996, rispettivamente dal 1999, fino alla primavera del 2001 delle ditte individuali _____ e _____ (doc. I e L). Quanto al reddito, dalla tassazione 1999/2000 risulta un reddito aziendale di fr. 50 000.– (doc. 12). Dai bilanci e dai conti economici delle due ditte si evince inoltre che il 31 dicembre 1999 la prima azienda presentava un utile, prima di prelevamenti privati, di fr. 43 560.– e la seconda una perdita di fr. 157.50. Dagli aggiornamenti al 31 agosto 2000 emerge dipoi un utile di fr. 32 338.90 per la prima ditta e una perdita di fr. 1268.04 per la seconda (doc. 16). L'interessato, dal canto suo, ha sempre dichiarato di avere conseguito da tale attività un reddito di fr. 4166.– mensili (istanza del 16 aprile 2000, pag. 6; riassunto scritto del 17 luglio 2007, pag. 2). Cedute le ditte nella primavera del 2001, della sua situazione poco o nulla è dato di sapere. L'interessato indica di avere lavorato tra l'aprile e il settembre del 2001 per la Immobiliare _____ di _____ guadagnando fr. 3100.– mensili, tra l'aprile e il novembre del 2002 per la _____ di _____ guadagnando fr. 5000.– mensili e di avere riscosso dal gennaio del 2003 in poi indennità di disoccupazione (autocertificazione dell'agosto 2003, nel fascicolo “ corrispondenza ”). c) Ciò posto, il convenuto non avendo più alcuna attività, la questione è di sapere quale reddito egli potrebbe ragionevolmente e concretamente conseguire dando prova di buona volontà (sopra, consid. a). Il Segretario assessore ha stimato tale reddito in fr. 4200.– mensili, corrispondenti a quanto fiscalmente accertato in relazione ai periodi precedenti. L'appellante asserisce di essere un soggetto ormai escluso dal mondo del lavoro, ma a torto. Certo, egli non esercita più alcuna attività lucrativa dal gennaio del 2003 e nulla di preciso si conosce circa la sua formazione professionale. È pacifico tuttavia che, oltre ad avere operato nel settore fiduciario, almeno come venditore nel settore dell'abbigliamento egli ha maturato un'esperienza pluriennale. Ammettere che un uomo di trentaquattro anni (al momento della decisione del Segretario assessore), senza documentate affezioni fisiche o psichiche suscettibili di limitarne la capacità lucrativa non sia più in grado di svolgere il benché minimo lavoro significherebbe – sostanzialmente – consentire a un coniuge di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Nulla induce a ritenere in concreto, per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, che compiendo un ragionevole sforzo egli non possa reperire un'attività acconcia. È possibile che egli non ritrovi un lavoro identico al precedente, ma l'esigenza di sostenere debitamente la famiglia (art. 163 cpv. 1 CC) prevale in ogni modo sulla libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3). d) Si aggiunga che nella fattispecie l'interessato non risulta nemmeno avere condotto con metodo e impegno ricerche idonee a reperire una nuova attività. È vero che l'assicurazione contro la disoccupazione compie determinate verifiche. A prescindere dal fatto però che il giudice civile non è vincolato agli accertamenti dell'autorità amministrativa, il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguendo scopi diversi (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). Un conto è essere “alla ricerca di un impiego” e un altro è dar prova di meritevole impegno. La situazione generale sul mercato non appare per altro proibitiva e nelle circostanze particolari l'appellante non può presumersi un disoccupato cronico. e) Quanto al reddito di fr. 4200.– netti mensili stimato dal Segretario assessore, esso appare alla sua portata, né l'appellante pretende il contrario. È del resto quanto egli ha sempre

dichiarato di ritrarre dalle sue attività commerciali (istanza del 16 aprile 2000, pag. 6; riassunto scritto del 17 luglio 2007, pag. 2). Le indennità di disoccupazione (fr. 3700.– mensili) poco giovani, poiché determinante non è quanto un coniuge riceve come disoccupato, ma quanto egli può guadagnare esercitando un'attività professionale. Tutto ciò senza considerare che nel 2002 l'interessato ha ammesso di avere anche guadagnato fr. 5000.– sull'arco di nove mesi (autocertificazione dell'agosto 2003, nel fascicolo “ corrispondenza ”). In definitiva, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario, nella fattispecie la valutazione del primo giudice inerente al reddito ipotetico resiste alla critica.

E. 6

Per quel che riguarda il reddito della moglie, l'appellante sostiene che alle indennità di disoccupazione (fr. 2350.– mensili) vanno aggiunti fr. 1500.– mensili per la locazione di un appartamento a _____. L'argomentazione non può essere condivisa. Intanto l'interessato non spiega come mai le indennità di disoccupazione ammonterebbero a fr. 2350.– mensili quando dai conteggi agli atti esse risultano di fr. 1900.– mensili o poco più (indennità giornaliera di fr. 101.60 per 21.7 giorni di lavoro medi con le usuali deduzioni, compresa l'imposta alla fonte: doc. OOO, PPP e QQQ). Certo, sul formulario “ reddito personale ” presentato il 19 giugno 2002 la moglie ha indicato un reddito da lavoro di fr. 2600.– mensili lordi (doc. SSS), tuttavia essa è tassata alla fonte, sicché il reddito netto, corrispondente alle indennità di disoccupazione, ammonta a circa fr. 1900.– mensili. Quanto alla pretesa di conteggiare una pigione, oltre a non renderne verosimile l'ammontare, l'appellante adduce una tesi nuova e come tale improponibile (sopra, consid. 2). Per di più, sul bene in questione grava dal 1985 un usufrutto a vita in favore dei suoceri (doc. 2.3 allegato al doc. RRR). Su questo punto l'appello si rivela anche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

E. 7

Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che gli si riconosca una locazione di fr. 1200.– mensili e un onere fiscale di fr. 210.– mensili. I due temi vanno trattati separatamente. a) Per quel che riguarda la locazione, non è invero dato di capire il rinvio alla sentenza emessa il 29 dicembre 1999 da questa Camera (inc. 11.1999.41), nell'ambito della quale si era ritenuta adeguata, per una persona sola nel Mendrisiotto, una pigione con spese accessorie di fr. 1100.– mensili. Di fronte alla mancata indicazione di un canone effettivo, in concreto il primo giudice ha riconosciuto al marito una spesa di fr. 1000.–, identica a quella riconosciuta alla moglie. Del resto, dandosi un coniuge solo, il costo dell'alloggio va commisurato a quello che si riconoscerebbe nelle circostanze specifiche a una persona singola che viva per conto proprio (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti). L'interessato non pretende che a Lugano gli sia impossibile trovare, per sé solo, un alloggio da fr. 1000.– mensili. Insufficientemente motivata, la sua doglianza non merita quindi ulteriore disamina. b) Quanto all'onere fiscale, l'appellante invoca la tassazione 1999/2000 (doc. N), trascurando però che questa non tiene conto della deducibilità dei contributi alimentari in favore di moglie e figlio per complessivi fr. 1710.– mensili. A parte ciò, le imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo di debitori che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). Non avrebbe senso, in effetti, diminuire un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammontare dei

figli. E siccome nel caso in esame il fabbisogno della moglie e della figlia è largamente scoperto, l'importo di fr. 150.– ammesso dal primo giudice nel fabbisogno minimo dell'interessato risulta finanche generoso. Ne discende che pure su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 8

L'appellante si duole che non gli sia stata conferita l'assistenza giudiziaria, negatagli dal Segretario assessore per avere ommesso di postulare una provvigione ad litem, rammentando che nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non esiste l'istituto della provvigione di causa. A giusto titolo (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la natura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide con la sentenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi sia chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (sentenza del Tribunale federale 5P.43/2001 del 15 marzo 2001, consid. 2 con rinvio a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC). Dovesse una simile procedura rivelarsi troppo laboriosa perché l'istante possa attendere il dispositivo finale sulle spese e le ripetibili, il giudice può tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo alimentare (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (sentenza 5P.43/2001 del 15 marzo 2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2^a edizione, pag. 65 n. 82). Nella fattispecie, come si vedrà in appresso (consid. 9), l'interessato non può sopperire alle spese del processo con la sola indennità per ripetibili. Nel suo fabbisogno minimo andava dunque considerata un'indennità congrua. Sta di fatto però che egli non ha mai rivendicato nulla del genere. Ora, l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser op. cit., n. 15a ad art. 163 CC; Bräm, op. cit., n. 138 ad art. 159 CC), nel senso che non spetta alla collettività farsi carico di oneri processuali cui un coniuge è in grado di far fronte. Quanto al fatto che la decisione sull'assistenza giudiziaria sia intervenuta solo con la decisione finale, l'interessato non pretende di averne sollecitato l'evasione della richiesta. Comunque sia, si volesse anche ammettere che il Segretario assessore ha statuito con ritardo, l'appellante non potrebbe ricavarne a titolo di riparazione una prestazione positiva da parte dello Stato come il conferimento dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 129 V 422 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004 consid. 2). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

E. 9

L'appellante contesta infine la ripartizione degli oneri processuali stabilita dal primo giudice e chiede di addebitarne sette noni alla moglie, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 25 000.– a titolo di ripetibili. Ora, secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2). In concreto la moglie aveva finito per postulare, davanti al Segretario assessore, l'affidamento di A _____, la disciplina del diritto di visita paterno e un contributo alimentare per sé e

la figlia di fr. 6100.– mensili. Da parte sua il marito aveva rinunciato all'affidamento della figlia, ma continuava a rifiutare qualsiasi contributo alimentare, salvo offrirne uno in via subordinata di complessivi fr. 1441.– mensili. Il Segretario assessore ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare contributi di mantenimento per complessivi fr. 1700.– mensili. Si considerasse solo il contributo per moglie e figlia, il marito risulterebbe soccombente per circa un quinto. Tenendo conto del risultato finale, la sua soccombenza aumenterebbe, giacché la desistenza equivale per principio a soccombenza. Dato nondimeno che nelle cause vertenti sul diritto di famiglia si può prescindere, in caso di reciproca sconfitta, da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili in virtù di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC), il riparto degli oneri processuali deciso dal primo giudice non configura eccesso né abuso del potere d'apprezzamento. Sfugge come tale a censura.

E. 10

Gli oneri del giudizio attuale seguono a loro volta il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta già per il fatto sin dall'inizio che l'appello risultava senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), mentre l'analoga domanda presentata dalla moglie il 1° aprile 2004 si rivela finanche senza oggetto. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto invero dalla presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 15 cpv. 1 Lag). La giurisprudenza relativa al vecchio diritto seguiva – con rigore – il medesimo orientamento (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). In concreto la domanda è stata introdotta il 1° aprile 2004, quasi due mesi dopo le osservazioni all'appello avversario. E dopo tale data il patrocinatore dell'interessata non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione apprezzabile, essendo rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione del giudizio. II. Sull'appello (“ ricorso ”) di AO 1

E. 11

La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di assistenza è dell'11 gennaio 2001, sicché il “ricorso” in esame va trattato – contrariamente da quanto reputa l'interessata – come appello, l'assistenza giudiziaria soggiacendo al diritto previgente (art. 155 segg. vCPC). Ora, secondo l'art. 158 cpv. 2 vCPC il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E nelle procedure a tutela dell'unione coniugale rette – come si è visto (sopra, consid. 1) – dalla procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio, il termine di appello è di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto l'appellante stessa dichiara di avere ricevuto la decisione del Segretario assessore il 23 gennaio 2004 (memoriale, pag. 2). Il termine di ricorso è scaduto così il 2 febbraio 2004. Consegnato alla posta il 9 febbraio 2004, l'appello si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale irricevibile.

E. 12

Gli oneri del “ ricorso ” seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è non è il caso di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte, cui non ha provocato spese. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta già per il fatto che l'appello risultava senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto d'intimazione. III. Sui rimedi giuridici

E. 13

In merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF calcolato sulla riduzione litigiosa supera la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta. 4. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il 1° aprile 2004 è dichiarata priva d'oggetto. 5. L'appello di AO 1 è irricevibile. 6. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 7. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con l'appello è respinta. 8. Intimazione a: – ; – ; – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il

segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.